

In applicazione dell'art. 26 del vigente C. C. N. L. tra la Direzione Aziendale ed il Consiglio di Fabbrica del Corriere della Sera si concorda quanto segue :

- ① - il numero di rapporti a tempo parziale è stabilito ^{NEL 15% DEGLI ORGANICI DI DIREZIONE} negli accordi di Direzione e Settore e non comporta modifiche rispetto ai numeri concordati;
- ② - la normativa per la fruizione del lavoro a tempo parziale deve essere frutto della compatibilità tra l'esigenza dei lavoratori che ne fanno richiesta e le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Tale normativa non deve inoltre comportare scadimento del livello professionale individuale nonché della efficienza e produttività aziendale.
Di conseguenza potrà essere richiesto al lavoratore il trasferimento ad altra posizione di lavoro, salvi i presupposti del comma precedente;
- ③ - la normativa deve garantire il mantenimento degli istituti normativi ed economici dei lavoratori a tempo pieno;
- ④ - ai lavoratori a tempo parziale viene garantito il reintegro a tempo pieno;
- ⑤ - l'applicazione della presente normativa non può essere in contrasto con quanto precisato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato, ^{secondo la legge 18/12/79 art. 54} in attesa di una regolamentazione giuridica del lavoro a tempo parziale.

G. M.
Direttore
Prolet

Stefano Enrie
Roberto Gualice
Ferruccio
Rinaldo Natale

art. 6

Sono previste le seguenti forme di part-time:

- a) part-time con orario di lavoro giornaliero del 50% rispetto alla prestazione giornaliera normale distribuito sui 5 giorni settimanali. *(ov. 9. - 12.30)
13.30 - 17)*
- b) part-time con orario di lavoro giornaliero di 5 ore distribuito su 5 giorni settimanali. *(ov. 9 - 14
11 - 16)*
- c) part-time con orario di lavoro distribuito su un numero di giorni inferiore ai 5; orario e giorni da concordare con la Direzione interessata.

⑥ Orario di lavoro

L'orario di lavoro giornaliero deve essere del 50% rispetto alla prestazione giornaliera normale distribuito comunque sui cinque giorni settimanali.

La scelta, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive, può essere fatta sui seguenti orari indicativi:

- 9.00 - 12.30
- 13.30 - 17.00

⑦ Sono annullati eventuali permessi con possibilità di recupero.

Non è consentita ai lavoratori a tempo parziale l'effettuazione di qualsiasi prestazione straordinaria.

⑧ Sono esclusi dalla fruizione del lavoro a tempo parziale i lavoratori che prestano la loro opera nelle sottoelencate aree e/o mansioni sottospecificate:

- area di produzione - servizi in genere
- lavoratori con professionalità tipiche o specialistiche

Resta comunque inteso che eventuali casi individuali saranno oggetto di valutazione e confronto fra la Direzione Aziendale e il Consiglio di Fabbrica.

⑨ Non possono usufruire del part-time i lavoratori assunti a tempo determinato.

⑩ La retribuzione per i lavoratori a tempo parziale sarà proporzionata alle ore effettivamente prestate.

Parimenti vengono riproporzionati alle ore effettivamente prestate la tredicesima mensilità, le eventuali mensilità aggiuntive, i premi aziendali a vario titolo e relative incidenze, gli scatti di anzianità, indennità di maneggio denaro.

G. M. P. S.
W. C.

Stefano Emi
Calisto Tanzi
Ferruccio
Rinaldo Nobile

maggiorazione turno, ferie, festività, festività domenicali, festività in ferie, riposi retribuiti, riposi contrattuali, malattia, infortunio, maternità, donazione sangue, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi aziendali, permessi elettorali o per cariche pubbliche elettive e tutti i permessi previsti dalla legge 300.

- (11) Il periodo di tempo parziale non potrà essere inferiore a 9 mesi. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere fatta tre mesi prima dalla data di scadenza con l'utilizzo della modulistica allegata e si intende per un periodo di pari durata (9 mesi).

- (12) Il lavoratore reintegrato a tempo pieno manterrà la qualifica raggiunta al momento dell'inizio del lavoro a tempo parziale e - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - rimarrà nelle funzioni precedentemente svolte; diversamente potrà essere adibito ad altra mansione purché in eguale livello di inquadramento e retributivo.

Si concorda di effettuare un esame consuntivo dell'applicazione della presente normativa, a fine 1983. Un riesame anticipato sarà effettuato a seguito di emanazione di normative di legge che nel frattempo disciplinassero la materia.

- (13) La decorrenza dei periodi del rapporto di lavoro a tempo parziale è fissata alle seguenti date:
- 1° gennaio
 - 1° maggio
 - 1° settembre.

Milano, 23 marzo 1983

/ng

Gillo Poles
D. Ail

Stefanini Em
Celso Gini
Ferrari
Ruschi N. Stale